

convenzione n 31 del 13/9/21



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "L'Orientale"

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE

PER LA FORMAZIONE E L'ORIENTAMENTO

TRA

L'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", con sede in Napoli codice fiscale 00297640633, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Rettore, Prof. Roberto Tottoli, nato a Gavardo (BS) il 5/9/1964, domiciliato per la carica in Napoli, via Chiatamone 61/62,

E

Il Parco Archeologico di Pompei con sede legale e operativa in Via Plinio n. 4, CAP 80045 Città Pompei (NA) codice fiscale/partita IVA 90083400631, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato da dott. Gabriel Zuchtriegel, nato a WEINGARTEN (DEU) il 24/06/1981 in qualità di Direttore Generale,

Premesso

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini curriculari a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.62 n. 1859;

Si conviene quanto segue:

## Art.1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e successive modificazioni, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere, presso le sue strutture - o se non è possibile a distanza -soggetti in tirocini curriculari, nel rispetto della vigente normativa antiCOVID-19, su proposta dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", ai sensi dell'art. 5 del decreto 25 marzo 1998 n.142, attuativo dell'art. 18 della legge 196 del 1997 e successive modificazioni.

È compito del soggetto promotore curare tutti gli aspetti amministrativi del tirocinio curriculare, nonché comunicare tempestivamente alla Regione e all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente l'avvio del tirocinio.

## Art.2

Il rapporto di tirocinio curriculare , ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile dell'Ente, indicato dal soggetto ospitante;

Per ciascun tirocinante, inserito nell'istituto ospitante in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile dell'Ente ospitante;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione degli eventuali tempi di presenza presso l'Ente ospitante;
- le strutture dell'Ente (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) con la cui collaborazione si svolge il tirocinio;

- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

#### Art.3

Durante lo svolgimento del tirocinio curriculare il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo ed orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dello stage.

#### Art.4

Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nella forma "Gestione per conto dello Stato" prevista dal combinato disposto dagli artt. 127 e 190 del T.U. INAIL (D.P.R. 1124/65) e regolamentata dal D.M. 10.10.1985, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocino, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al soggetto promotore.

#### Art.5

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha la durata di 5 (cinque) anni e non è tacitamente rinnovabile. Le parti possono recedere unilateralmente mediante comunicazione scritta a mezzo PEC o e-mail, sottoscritta digitalmente dal firmatario del presente atto entro tre mesi dalla scadenza. Eventuali tirocini in corso devono comunque essere portati a termine.

#### Art.6

I referenti operativi dell'attuazione della presente convenzione per l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" saranno i Coordinatori dei Corsi di Studi o loro Delegati

per gli studenti di primo e secondo livello mentre il Delegato del “soggetto ospitante” è Valeria Amoretti, nata a Imperia ( ) il 22/10/1976. I nominativi dei referenti potranno essere modificati tramite comunicazione ufficiale tra le parti.

#### Art.7

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Napoli, \_\_\_\_\_

**Università degli Studi di Napoli**

**“L’Orientale”**

**IL RETTORE**


**Prof. Roberto Tottoli**

Firmato digitalmente da: Roberto Tottoli  
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through  
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital  
identity, not usable to require other SPID digital identity  
Data: 07/09/2021 13:13:19

**Parco Archeologico di Pompei**

**Il Direttore Generale**

**Dr. Gabriel Zuchtriegel**



Firmato digitalmente da  
**ZUCHTRIEGEL GABRIEL**  
**JOHANNES**  
C: IT